



Determinazione n. 809

del 13/05/2019

Oggetto: Cartiere del Polesine spa - Stabilimento in Comune di Adria - loc. Cavanella Po, via Smergoncino n. 1. Aggiornamento provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame ai sensi dell'art. 29-octies della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il Dirigente

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 51 dello Statuto della Provincia di Rovigo;

VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale, adottato con Deliberazione della G.P n. 19/5776 del 4 febbraio 2009, come modificato con Deliberazione G.P. n. 145/33280 del 23 luglio 2013;

VISTO il D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTI la Legge 447 del 26/10/1995 e il D.P.C.M. 14/11/1997;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016;

VISTE la DGRV n. 1519 del 26/05/2009 ed il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 108 del 29/11/2018;

VISTA la DGRV n. 1828 del 11/09/2012;

CONSIDERATO che l'impianto produttivo Cartiere del Polesine S.p.A. situato in Comune di Adria, Loc. Smergoncino n. 1 risulta in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività IPPC 6.1 b) dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D, Lgs. n. 152/06 in quanto "*fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno*", di cui alla Determinazione n. 1390 del 15/05/14 e successive modifiche ed integrazioni effettuate con Determinazioni n. 3360 del 28/11/14, n. 2656 del 20712/16 e n. 38 del 16/01/18;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3 della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. è previsto il riesame dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

CONSIDERATO che con Decisione di esecuzione della Commissione n. 2014/687/UE del 26 marzo 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30/09/2014 sono state stabilite le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento



europeo e del Consiglio;

VISTA la nota prot. 2018/1044 del 10/01/18 con la quale la Provincia di Rovigo ha comunicato alla ditta in oggetto l'intenzione di procedere con l'avvio del procedimento amministrativo di riesame dell'AIA in relazione ai riferimenti normativi di cui ai precedenti punti, richiedendo a tal fine alla ditta stessa di presentare un aggiornamento della documentazione tecnica prevista dalla modulistica regionale AIA;

ATTESO che la ditta con nota prot. n. 2018/024 del 22/02/18, acquisita agli atti con prot. n. 6780, ha chiesto una proroga di 45 giorni per la trasmissione della documentazione;

PRESO ATTO della proroga concessa con nota prot. n. 7162 del 27/02/18, stabilendo il termine per la trasmissione della documentazione al 10/04/2018;

VISTA la documentazione trasmessa dalla ditta, acquisita agli atti in data 09/04/18, prot. 2017/12838;

CONSIDERATO che a seguito dell'acquisizione di suddetta documentazione la Provincia di Rovigo con nota prot. 2018/29560 del 23/08/18 ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA - Determinazione n. 1390/2014 e s.m.i.;

CONSIDERATO che contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stata convocata per il giorno 14/09/18 la Conferenza di Servizi in relazione al procedimento di riesame in oggetto e che in tale sede, sulla base delle osservazioni e delle istruttorie condotte dagli enti competenti, è stata formulata una richiesta di integrazioni alla documentazione presentata, formalmente inoltrata alla ditta dalla Provincia di Rovigo con nota prot. 2018/34148 del 04/10/2018;

VISTE le integrazioni trasmesse dalla ditta e acquisite in data 05/11/2018, prot. 2018/37323;

VISTE le ulteriori richieste di chiarimento trasmesse con nota prot. n. 6246 del 01/03/2019 inerenti in particolare la potenzialità installata totale relativa alle centrali di produzione energia e la richiesta di trasmissione di un Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) revisionata con le modifiche proposte in sede di Conferenza di Servizi;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa con nota prot. n. 2019/040, acquisita agli atti in data 25/03/19 (prot. n. 8865);

VISTA la successiva nota prot. n. 2019/053, acquisita agli atti in data 29/04/19 (prot. n. 12366) con cui è stato trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo adeguato alle richieste formulate da Arpav in sede di ultima ispezione AIA;

VISTE le garanzie finanziarie in essere prestate dalla ditta a garanzia dell'attività di stoccaggio rifiuti, ai sensi della Dgrv n. 2721/2014 costituite da polizza fidejussoria n. 334602433 integrata da successiva appendice n.001 rilasciata da Assicurazioni Generali con scadenza 27/05/2020 e da RCI n. 344602547 con scadenza 31/12/2020;

DATO ATTO che la ditta ha assolto agli obblighi di imposta di bollo per il rilascio del provvedimento trasmettendo via PEC (prot. n. 12366) i riferimenti identificativi di n. 2 marche da bollo da € 16,00 n. 01130689611068-079 del 30/10/2018;

VISTA la relazione istruttoria agli atti;



VISTE le conclusioni dell'incontro decisivo di Conferenza di Servizi riunitasi in data 14/09/18, sulla base delle quali è stata espresso parere favorevole all'aggiornamento delle condizioni dell'AIA per lo stabilimento produttivo in oggetto a seguito di procedura di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3 della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

determina

- 1) di aggiornare le condizioni di Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3 della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e rilasciare un nuovo provvedimento autorizzativo all'installazione produttiva Cartiere del Polesine S.p.A. sita in loc. Smergoncino – Cavanella Po – in Comune di Adria, Categoria IPPC 6.1 b) dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/06 per attività di *“fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;*
- 2) di ritenere soppressa e sostituita dal presente atto la Determinazione n. 1390 del 15/05/2014 e sue ss.mm.ii: Determinazioni n. 3360 del 28/11/2014, n. 2656 del 20/12/2016, n. 38 del 16/01/2018;
- 3) di vincolare la validità della presente autorizzazione alle modalità di gestione di cui alla documentazione progettuale e Relazione Tecnica agli atti e nel rispetto delle Bat di settore riportate in **Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente atto;
- 4) di stabilire che la massima capacità produttiva dell'installazione è di 650 tonn/giorno, ovvero una produzione annua massima di 220.000 tonn.;
- 5) di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.), allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante (**Allegato B**), che il gestore deve attuare e mantenere attivo per tutta la durata dell'A.I.A.;
- 6) di stabilire che la ditta dovrà attuare gli interventi di adeguamento secondo le modalità e le tempistiche riportati nella seguente tabella riassuntiva provvedendo altresì ad aggiornare puntualmente Provincia, Comune ed ARPAV relativamente allo stato di avanzamento degli interventi previsti;

CRONO-PROGRAMMA	ATTIVITA'
31/12/2019	Adeguare lo SME relativo all'emissione della Centrale termoelettrica MC4 in modo che registri anche la portata.
31/12/2019	Presentare il manuale di gestione SME per l'emissione della centrale MC4 conforme alla linea guida tecnica SNPA n. 87/2013
31/12/2020	Installare sistema di controllo in continuo SME anche sui camini di emergenza delle centrali termoelettriche MC3 e MC4

Emissioni in atmosfera



- 7) di autorizzare i punti di emissione in atmosfera riportati nella **tabella 1 dell'Allegato C**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto dei valori limite ivi indicati. La tabella 2 dell'Allegato C riporta l'elenco dei punti di emissione non soggetti ad autorizzazione;
- 8) di stabilire che ogni condotto di emissione deve essere:
- numerato, con apposizione di targhetta ed il relativo numero dovrà essere corrispondente al numero riportato nella Tabella 1 di cui all'Allegato A, parte integrante al presente atto;
 - verticale, con una altezza tale da superare di almeno un metro e mezzo qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 metri;
- 9) I punti di prelievo devono rispettare le caratteristiche previste dalle norme UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2003, in particolare:
- essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, ad almeno cinque diametri idraulici a valle e due diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (cinque diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera);
 - essere collocati tra 120 cm e 150 cm di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di prelievo;
 - essere in numero sufficiente per rispettare le procedure di campionamento;
- 10) La postazione di prelievo, permanente o temporanea, deve essere dotata di prese elettriche impermeabili se esposte agli agenti atmosferici e deve rispondere ai criteri dimensionali e ai requisiti di sicurezza fissati dalle norme UNI EN 13284-1:2003, UNI EN 15259:2008 e UNI EN 14122:2010;
- 11) Ogni determinazione deve essere costituita da un numero minimo di campionamenti consecutivi in funzione dell'andamento nel tempo del livello di emissione, come previsto dalla norma UNICHIM 158/1988 - *Misure alle Emissioni - Strategie di campionamento e criteri di valutazione*, e riferita ad almeno un'ora di funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose, come previsto dal punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n.152/2006. La rappresentatività del livello medio ottenuto deve essere dimostrata applicando i criteri di valutazione dei risultati descritti dalla norma UNICHIM 158/1988. I risultati, riportati nei singoli certificati, devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273,15°K e 101,3 kPa;
- 12) Le valutazioni analitiche devono essere corredate dalla relazione di misura conclusiva (UNI EN 15259:2008) che deve comprendere una descrizione delle condizioni di esercizio dell'impianto verificate, una identificazione inequivocabile del punto di misura, una rappresentazione grafica delle dimensioni del condotto indagato e la registrazione delle condizioni, quali temperatura, pressione, vapore acqueo e contenuto di ossigeno, alle quali è stato effettuato il campionamento. Le valutazioni analitiche delle emissioni devono riguardare i parametri autorizzati, comprese le portate;
- 13) di stabilire che la ditta deve dotarsi di apposito registro sul quale riportare i dati relativi ai controlli analitici. Lo schema per la redazione del registro è quello riportato in appendice 1



dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo;

Scarichi idrici

- 14) E' autorizzato l'esercizio dell'impianto di 2^a categoria di potenzialità di 125.000 a.e., costituito da digestione anaerobica e trattamento biologico, per la depurazione delle acque reflue industriali, comprese le acque reflue provenienti dallo stabilimento di Loreo, nonché delle acque reflue meteoriche di prima pioggia eventualmente contaminate, provenienti dall'insediamento produttivo;
- 15) E' autorizzato lo scarico del depuratore nel recettore Canalbianco nel rispetto dei limiti dei cui alla Tab 3, All. 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I limiti di accettabilità previsti non devono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 16) Il punto assunto per il controllo dello scarico del depuratore biologico deve essere mantenuto accessibile per i campionamenti ed i controlli ed è indicato con la sigla SF1 nell'allegata planimetria scarichi; (***Allegato D***);
- 17) Il misuratore in continuo della torbidità allo scarico del depuratore dovrà segnalare un allarme al superamento del valore soglia di 60 mg/l, mentre dovrà deviare l'effluente nella vasca polmone da 3.000 mc al superamento del valore di 80 mg/l. Qualora l'allarme non rientrasse al riempimento della vasca polmone si procederà al fermo produttivo;
- 18) E' fatto proprio il nulla osta prot. U 21739 del 04/12/2013, e le relative prescrizioni, rilasciato da Polesine Acque (ora Acquevenete spa) e sono pertanto **autorizzati** gli scarichi di acque reflue civili con recapito nella fognatura pubblica, nei punti denominati SF2, SF3, SF4, SF5 e SF6 come da planimetria allegata (***Allegato D***) al presente provvedimento;
- 19) per quanto riguarda l'attività di monitoraggio degli scarichi idrici, le procedure di controllo, di campionamento e di misura devono essere condotte nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore – Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006;
- 20) di stabilire che le valutazioni analitiche delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici devono riguardare i parametri autorizzati, comprese le portate. I metodi di campionamento ed analisi delle emissioni devono essere quelli definiti da ISPRA per le attività soggette ad A.I.A. sul sito ARPAV, pubblicati sul sito internet di ARPAV e indicati nel P.M.C. approvato. Potranno essere adottate metodiche diverse senza necessità di domanda di modifica, purché il laboratorio incaricato ne attesti l'equivalenza con quelli di riferimento definiti da ISPRA, in applicazione delle procedure previste dalle norme UNI EN ISO 14956:2004 e UNI CEN/TS 14793:2005;

Rifiuti

- 21) E' autorizzato il recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in accordo alle norme tecniche definite nell'allegato 1 sub-allegato 1 del DM 5/2/98 e s.m.i per la *tipologia 1.1 Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta*;
- 22) L'operazione di recupero autorizzata è quella definita dal codice **R3** all'Allegato C alla Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/06, con cessazione della qualifica di rifiuto e produzione di materia secondo quanto definito al punto 1.1.4 lettera a) del DM 5/2/98;



23) I rifiuti di cui è autorizzato il recupero e le quantità massime impiegabili sono riportate nella seguente tabella:

CER	Descrizione	Messa in riserva R13 funzionale a R3		Quantità recuperabile annua	
		t	mc	t/a	mc/a
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	400	2.000	20.000	100.000
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi				
15 01 06	Imballaggi in materiali misti				
20 01 01	Carta e cartone				

- 24) I rifiuti prodotti devono essere stoccati in modo da evitare inquinamenti e dilavamenti, nel rispetto delle disposizioni del deposito temporaneo di cui all'art. 183, c. 1 lett. bb) della parte quarta del D. Lgs. n. 152/06;
- 25) In caso di cessazione dell'attività la ditta è tenuta, entro 30 gg dalla dismissione dell'impianto, alla rimozione e corretto smaltimento dei rifiuti presenti nel sito produttivo, alla bonifica di tutte le attrezzature ed impianti presenti, nonché alla pulizia e ripristino delle aree coperte e scoperte;
- 26) La validità della presente AIA è vincolata al mantenimento dell'efficacia delle garanzie finanziarie che la ditta deve prestare per tutto il tempo di durata della stessa. La garanzia fidejussoria deve essere prestata per un ulteriore periodo di 24 mesi oltre la scadenza del presente atto. Il gestore deve inviare annualmente alla Provincia di Rovigo, prima della scadenza, prova documentale attestante l'avvenuto rinnovo della polizza RC Inquinamento, da prestarsi ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014, Allegato A;
- 27) Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 della parte seconda del D. Lgs n. 152/06, il presente provvedimento sostituisce la Comunicazione resa ai sensi dell'art. 216 della Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/06;

Rumore

- 28) I livelli del rumore dovranno rispettare i limiti previsti dal DPCM 14/11/1997 in relazione alla zonizzazione acustica comunale;

Prescrizioni generali

- 29) Le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere comunicate ad ARPAV entro 24 ore dall'accertamento oltre ad essere inserite nel Report annuale. In caso di eventi di modesta entità che si risolvano in poche ore o comunque nella stessa giornata, potrà essere effettuata un'unica comunicazione, entro il giorno lavorativo successivo, relativa sia al verificarsi degli stessi che allo loro risoluzione;



- 30) Il gestore dovrà inserire nel Report annuale una descrizione di tutti gli incidenti avvenuti durante l'anno di riferimento e le azioni correttive poste in essere;
- 31) Ai sensi dell'art. 29-*decies*, c. 3 c. 11-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'installazione produttiva in oggetto sarà sottoposta ad ispezioni ambientali con cadenza almeno triennale che verranno effettuate dai tecnici del Dipartimento provinciale ARPAV di Rovigo, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con oneri a carico del gestore. La Provincia di Rovigo può disporre ispezioni straordinarie, secondo quanto disposto dall'art. 29-*decies*, c. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 32) Ai sensi dell'art. 29-*decies*, c. 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve trasmettere alla Provincia di Rovigo, all'ARPAV di Rovigo ed al Comune, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati relativi ai controlli delle emissioni come richiesti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, attraverso la compilazione del Report e di una relazione esplicativa dell'attività aziendale svolta nell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione, entro i termini sopra previsti, del report e della relazione esplicativa di accompagnamento ai competenti Enti, si provvederà all'applicazione della sanzione di cui all'art. 29-*quattordices*, c.8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 33) Ai sensi dell'art. 29-*octies* del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. salvo i casi previsti dal comma 4, il presente provvedimento sarà sottoposto a riesame ai fini del rinnovo delle condizioni autorizzative:
- entro 4 (quattro) anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC ;
 - trascorsi 12 (dieci) anni dalla data del suo rilascio (art. 29 – *octies*, c. 8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

In quest'ultimo caso, il relativo procedimento amministrativo verrà avviato a seguito della presentazione di istanza di riesame ai fini del rinnovo da parte del gestore che dovrà pervenire prima dello scadere dei 12 anni di validità del presente provvedimento;

- 34) Il presente provvedimento non esime la ditta dal rispetto delle altre normative in materia di igiene e sicurezza, di prevenzione incendi, ecc, non di competenza della Provincia;

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/13 n. 33.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 07/08/1990 n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e nelle modalità di cui al Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii).

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –



Allegati:

- **Allegato A - Bat di riferimento**

(impronta: 09E94A766C0AFBF65AB7494AF74C84ECDEB7694E4AF2D955044C94BABA070731)

- **Allegato B - Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)**

(impronta: 9534A776002A555EA3189DBBC6E8A4DE3BFFA663DD0877104F47B6B132F5ABFA)

- **Allegato C - Tabelle emissioni autorizzate**

(impronta: 04E49373371C3B2B11D05F5AC034513E6A83A3601C314917C407C359414059A0)

- **Allegato D - Planimetria scarichi**

(impronta: B97B32B11E02EEAEC7ECEC1573D5A9D66BDCBFCB0B0DDC59C8396731F9A8EB58)

Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.